

accertare la fondatezza o meno della notizia e per evitare che detta soppressione venga posta in essere atteso il grave documento che la stessa arrecherebbe agli attuali numerosi utenti. (4-01908)

\* \* \*

### INTERNO

*Interrogazioni a risposta scritta:*

**RUSSO SPENA.** — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il sindacato italiano unitario lavoratori di polizia (Siulp) segreteria provinciale di Roma ha sollevato il problema della non puntuale applicazione deontologica e giuridica da parte di alcuni medici della polizia di Stato in relazione alla corretta applicazione delle visite fiscali, rilevando che:

innumerevoli note giurisprudenziali prodotte dalla Corte di Cassazione, l'articolo 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 dello statuto dei lavoratori e singoli contratti collettivi di lavoro riguardanti l'insorgenza di contrasti fra medico di fiducia e medico fiscale, affermano la tesi che la diagnosi rilasciata dal medico di famiglia sia quella che effettivamente fa testo;

la Suprema Corte ha sostenuto e ribadito che la visita fiscale ha il solo scopo di accertare « l'esistenza della malattia denunciata dal lavoratore » e non quello di stabilire l'esatto periodo di convalescenza, anche perché il medico fiscale interviene dopo l'inizio della malattia per cui potrebbe risultare che la sintomatologia risulti meno grave di quella evidenziata dal medico di famiglia;

la Cassazione con altra sentenza (7167), ha sancito che « l'unico ad essere in possesso dell'esperienza specifica intesa come conoscenza del soggetto visitato è solo e soltanto il medico di famiglia »;

qualunque azione, quindi, portata in giudizio ha visto il giudice di merito esprimersi a favore della diagnosi emessa dal medico di famiglia (Cassazione 20 aprile 1984, n. 2620, Cassazione 24 gennaio 1992, Cassazione penale 4 maggio 1994 che ha introdotto il criterio di riconoscimento di maggior rilevanza del certificato del medico curante, Cassazione 6 maggio 1995, n. 4938);

l'esposizione delle suesposte note giurisprudenziali e di merito è stata motivata dal fatto che qualche medico della polizia di Stato è oggi come non mai sempre più propenso a decurtare i giorni di riposo medico assegnati ai lavoratori da parte dei loro medici di famiglia;

per i medici della polizia di Stato, in esecuzione della delega, il Governo, in data 5 ottobre 2000, emanava il decreto-legge n. 334 prevedendo all'articolo 44 le attribuzioni del personale medico della polizia di Stato ed in relazione all'articolo 2, secondo comma, lettera d) del decreto-legge n. 626 del 1994 venivano anche attribuite le funzioni di « medico competente » pur non essendo, i medici della polizia di Stato, in possesso dei titoli specifici previsti come: la specializzazione in medicina preventiva del lavoro, o in medicina preventiva dei lavoratori, o in tossicologia industriale la libera docenza in medico del lavoro, l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto-legge 15 agosto 1991, n. 227. Il citato articolo 44 è decisamente in netto contrasto non solo con la previsione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 626 del 1994 ma anche con il decreto ministeriale n. 450 del 14 giugno 1999 del Ministro dell'interno che stabiliva che le funzioni di medico competente nelle strutture centrali e periferiche della polizia di Stato potessero essere svolte solo dai medici della polizia di Stato in possesso dei requisiti sopra citati, ampliando di fatto le funzioni di detti sanitari senza alcuna concertazione con il Ministro della sanità e ponendo gli stessi in una situazione economico-normativa peggiorativa rispetto agli, altri medici dipendenti dalla pubblica amministrazione ad ordinamento civile;

con decreto 13 agosto 1998, n. 325 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 *Serie generale* parte prima del 10 settembre 1998 veniva pubblicato il « regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo della guardia di finanza — e con provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 anche all'Arma dei carabinieri — delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro », demandando, all'articolo 23, comma 1, la vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, all'Unità sanitaria locale e per quanto di specifica competenza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre, al successivo comma 2, demanda la vigilanza sulle attività lavorative comportanti rischi all'Ispettorato del lavoro;

in strutture militari, accedono medici competenti della Asl, vigili del fuoco ed Ispettorato del lavoro deputati e preparati per legge alla puntuale attuazione del decreto-legge n. 626 del 1994, mentre in una struttura civile com'è la polizia di Stato il tutto viene demandato, solo ed esclusivamente, ai sanitari di quella amministrazione che vengono nominati « medici competenti » con decreto ministeriale —:

se non ritengano opportuno verificare quanto detto in premessa e se non ravvisino l'opportunità di diramare una circolare che consenta di sospendere provvisoriamente l'attuazione della nomina a « medico competente » ai medici della polizia di Stato, in attesa di una disposizione correttiva che dipani le attuali contraddizioni, a garanzia della salute è della sicurezza dei dipendenti dell'amministrazione e della serena operosità dei sanitari della polizia di Stato, facendo subentrare gli organismi già operanti sul territorio, sia nelle aziende sia nelle strutture militari, che sono le Asl, vigili del fuoco ed ispettorati del lavoro competenti per zona.

(4-01890)

RAVA, SEDIOLI, PREDÀ, ROSSIELLO, FRANCI, BORRELLI, OLIVERIO, SANDI, STRAMACCIONI e NANNICINI. — *Al Mi-*

*nistro dell'interno, al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il corpo forestale dello Stato svolge funzioni d'interesse per il Ministero degli interni, per quello della Sanità, per quello dell'ambiente, per quello della giustizia oltre che per quello delle attività agricole —:

quali siano le posizioni dei succitati ministeri in merito alla questione se il Corpo forestale debba restare dello Stato oppure debba essere assegnato alle regioni, al fine di un motivato giudizio degli interroganti sull'assetto da dare a tale Corpo.

(4-01891)

RUSSO SPENA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a Porto Recanati (MC) ha sede un distaccamento della Polizia Stradale composto da 16 operatori, al comando, da tanti anni, del medesimo Ispettore;

ultimamente, la contestata gestione di detto Ispettore ha causato la presentazione di ben sette domande di trasferimento ad altra sede da parte di altrettanti poliziotti —:

se intenda intervenire in merito per riportare la necessaria serenità operativa all'interno del distaccamento interessato, adottando anche provvedimenti che possono apparire dolorosi ma indispensabili come l'avvicendamento degli Ispettori.

(4-01893)

RUSSO SPENA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'ispettore della Digos di Roma Sandro Nervalli il 15 febbraio 1999 si presentava nell'aula del tribunale di Civitavecchia in seguito ad una querela da lui formulata nei confronti di due giornalisti autori del libro « Un mistero di Stato » sulla scomparsa di Davide Cervia;

nella circostanza l'ispettore Nervalli arrivava sul posto con un'auto targata RM2K4465, condotta da altro dipendente della Digos; al termine dell'udienza su tale auto saliva anche l'avvocato difensore del Nervalli;

l'automobile in oggetto non risulta iscritta al PRA, come da risposta pervenuta il 16 marzo 1999 dal direttore del ministero dei trasporti che specificava che l'ufficio non era autorizzato a fornire le generalità dell'intestatario e che della richiesta del Comitato per la verità su Davide Cervia era stato comunque informato « l'organo intestatario di detta autovettura » -:

se il 15 febbraio 1999 l'ispettore Nervalli fosse in servizio e se fosse autorizzato ad utilizzare un'auto di servizio ed un agente-autista per scopi privati. (4-01897)

**RUSSO SPENA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a Napoli, Capodimonte, opera un distaccamento di Polizia a cavallo direttamente dipendente dal reparto a cavallo con sede a Roma, Trastevere;

per decreto costitutivo, tale distaccamento dovrebbe essere composto da non più di 18 unità ed affidato al comando di un vice ispettore della Polizia di Stato;

da tempo, invece, in tale distaccamento sono confluiti una cinquantina di poliziotti nell'attesa di assegnazione a Roma ed in altre sedi, ai quali, addirittura, il distaccamento non fornisce neppure sufficienti posti letto ed armadi che consentano loro di potersi cambiare (quando necessita) sul posto;

agli uffici del distaccamento si accede passando forzatamente attraverso scuderie e che ciò mette a rischio la salute del personale interessato costretto a respirare gas stallatici ed ammoniacali;

contrariamente a quanto previsto per decreto, da tempo, a comandare tale di-

staccamento è un vice questore aggiunto, sottratto, in tal modo, di fatto, a compiti più confacenti alla sua qualifica in altri settori della Polizia di Stato -:

se intenda dare quanto prima disposizioni affinché il personale in esubero di tale distaccamento sia trasferito o, quantomeno, aggregato a sedi più pertinenti;

se intenda far assegnare con immediatezza il vice questore aggiunto, in atto responsabile del distaccamento, ad un incarico più confacente alla sua qualifica e farlo sostituire con un vice ispettore o ispettore in ottemperanza alla normativa;

se intenda disporre una urgentissima ispezione atta ad accertare il reale stato di igiene e di solubilità dei locali in argomento. (4-01899)

**LOLLI, BORRELLI, CIALENTE, CRISCI e MARIOTTI.** — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo-L'Aquila, con sentenza n. 7/2002 pubblicata il 17 gennaio 2002 ha annullato l'atto di proclamazione degli eletti e gli atti ulteriori conseguenti le elezioni regionali del 16 aprile 2000, con ogni conseguente effetto in ordine alla rinnovazione del procedimento elettorale;

detta sentenza è conseguente alla partecipazione alle elezioni di un candidato, il dottor Rocco Salini, che non aveva i requisiti di ammissibilità, perché condannato, con sentenza passata in giudicato, alla pena di un anno e quattro mesi per falso ideologico, delitto che rientra nell'ambito di quelli connessi con abusi di potere e violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;

l'annullamento avviene in un quadro costituzionale modificato dal nuovo Titolo V reso operante dal referendum costitu-

zionale del 7 ottobre 2001. Tale quadro conferisce alle Regioni autonoma potestà legislativa di autoregolamentazione che impedisce ai poteri nazionali di intervenire, come invece è già avvenuto nel recente « caso Molise »;

la regione Abruzzo non ha ancora provveduto ad approvare il nuovo Statuto adeguato alle richiamate nuove norme costituzionale;

la situazione venutasi a determinare comporta gravi turbative alla vita politica sociale ed economica della regione in quanto un organo non più legittimato esercita funzioni delicate di governo che intervengono nella vita dei cittadini senza dare alcuna garanzia di imparzialità e di conseguimento di interessi generali, tanto che un quotidiano regionale ha pubblicato un allarmante elenco di atti che la giunta illegittima ha assunto dopo la sentenza del TAR, e, quindi, in palese inottemperanza della stessa;

il perdurare di detta situazione potrebbe compromettere il corretto rapporto della dialettica democratica fino a creare problemi di ordine pubblico;

la regione Abruzzo che negli anni passati era riuscita ad avviare un modello economico di tale vivacità da farla uscire, prima tra tutte le regioni europee, dall'area delle regioni a ritardo di sviluppo, e che, contando sulle forze sane endogene aveva superato lo shock causato dall'arresto della giunta regionale operante nel 1994 e presieduta proprio dallo stesso dottor Rocco Salini, si vede ora, riprecipitata nel marasma e nell'incertezza a causa dell'arrogante volontà delle forze politiche regionali del centro destra, che hanno voluto riportare al governo della regione la stessa persona arrestata e condannata per reati connessi nell'esercizio di pubbliche funzioni, sulla cui incandidabilità vi era certezza assoluta, nonostante la mendace dichiarazione di candidabilità certificata dallo stesso Salini —:

quali azioni intenda esercitare, nell'ambito delle competenze costituzionali,

per garantire il rispetto delle regole democratiche nella regione Abruzzo in questa fase della vita politica, tanto delicata.

(4-01906)

\* \* \*

#### ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

*Interrogazione a risposta scritta:*

TITTI DE SIMONE, SASSO e CAPITELLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

nel liceo Issel di Finale Ligure, nel savonese, una delibera del consiglio di Istituto avrebbe stabilito l'installazione di telecamere nei corridoi della scuola per tenere sotto controllo gli studenti;

in particolare si prevede la messa in bilancio di 6 milioni di lire da utilizzare per l'acquisto e l'installazione di due telecamere di cui una soltanto all'ingresso esterno della scuola;

la motivazione addotta è che le telecamere dovrebbe garantire una vigilanza che i tre bidelli per 300 ragazzi, nella sede centrale, e uno per 170 studenti nella succursale non possono garantire;

gli studenti protestano contro questa decisione — in particolare contro la telecamera in corridoio — che li fa sentire spiati, controllati e seguiti fino al limite del non rispetto dei diritti della persona —:

se non ritenga di dover intervenire in merito all'utilizzo di strumenti di orwelliana memoria che limitano la libertà dei singoli e rappresentano una assoluta mancanza di rispetto dei diritti della persona ed in particolare del diritto alla *privacy*;

se non ritenga che sarebbe opportuno risolvere problemi di scarsità di personale assumendo persone per gli incarichi con scarsità di organico, intervenendo in questo modo sia a dare lavoro che a garantire